

**Piano previdenziale in complemento al
Regolamento di previdenza della
Cassa Pensione del Gruppo C&A**

Piano ampliato 1
per i collaboratori della
C&A Mode SA

Valido dal 1° gennaio 2026

Indice

Art. 1	Regolamento di previdenza	1
Art. 2	Piano previdenziale	1
Art. 3	Ammissione	1
Art. 4	Uscita dal piano previdenziale	1
Art. 5	Salario annuo determinante	1
Art. 6	Salario assicurato	1
Art. 7	Età di pensionamento	2
Art. 8	Rendita di vecchiaia, rendita per i figli di pensionati, rendita transitoria	2
Art. 9	Rendita di invalidità, rendita per i figli di invalidi	2
Art. 10	Rendita per coniugi/partner	2
Art. 11	Rendita per orfani	2
Art. 12	Capitale in caso di decesso	3
Art. 13	Accrediti di vecchiaia	3
Art. 14	Ammontare e suddivisione dei contributi	4
Art. 15	Acquisto di prestazioni complementari	5
Art. 16	Entrata in vigore, modifiche	6

Art. 1 Regolamento di previdenza

- 1 Il Regolamento di previdenza contiene i fondamenti e le disposizioni generali per la previdenza del personale.

Art. 2 Piano previdenziale

- 1 Il piano previdenziale è parte integrante del Regolamento di previdenza. Contiene le disposizioni dettagliate in merito alle prestazioni e al loro finanziamento relativamente alla previdenza del personale.

Art. 3 Ammissione

- 1 Nel piano previdenziale "**Piano ampliato 1**" della Cassa Pensione vengono ammessi gli assicurati:
 - a) impiegati presso la **C&A Mode SA** e
 - b) il cui salario annuo determinante supera l'importo triplicato della rendita di vecchiaia AVS semplice massima valida.

Art. 4 Uscita dal piano previdenziale

- 1 Gli assicurati del piano previdenziale escono quando il rapporto previdenziale viene sciolto ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 del Regolamento di previdenza.
- 2 Escono dal piano previdenziale anche quando il loro salario annuo determinante scende prevedibilmente in modo permanente al di sotto della soglia di entrata ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b. In tal caso, l'aver di vecchiaia del piano previdenziale viene trasferito a quello del piano base.
- 3 Se un assicurato passa ad un altro datore di lavoro collegato alla Cassa Pensione, viene cambiato solo il piano previdenziale.

Art. 5 Salario annuo determinante

- 1 Il salario annuo determinante corrisponde a 13 salari mensili.
- 2 Il salario annuo determinante massimo corrisponde a 12 volte l'importo della rendita di vecchiaia AVS semplice massima rispettivamente valida.

Art. 6 Salario assicurato

- 1 Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante ai sensi dell'art. 5, ridotto dell'importo di coordinazione ai sensi del cpv. 2.
- 2 L'ammontare dell'importo di coordinazione corrisponde a 3 volte l'importo della rendita di vecchiaia AVS semplice massima rispettivamente valida.
- 3 Il salario assicurato ammonta ad almeno CHF 1'000.
- 4 Per gli assicurati parzialmente invalidi, l'importo di coordinazione calcolato su un grado di occupazione al 100% e il salario annuo determinante massimo vengono adeguati al diritto alla rendita di invalidità.
- 5 Il salario assicurato viene stabilito per la prima volta al momento dell'ammissione e poi generalmente con cadenza mensile.
- 6 Se il salario determinante si abbassa temporaneamente per malattia, infortuni, disoccupazione, congedo di maternità o per motivi simili, il salario precedentemente

assicurato resta sostanzialmente valido finché la Società ha l'obbligo di continuare a pagare il salario. L'assicurato può comunque richiedere la riduzione del salario assicurato.

Art. 7 Età di pensionamento

- 1 L'età di pensionamento viene raggiunta il primo giorno del mese dopo il quale l'assicurato ha raggiunto i 65 anni.

Art. 8 Rendita di vecchiaia, rendita per i figli di pensionati, rendita transitoria

- 1 La rendita di vecchiaia viene calcolata in base all'avere di vecchiaia presente al momento del pensionamento e del tasso di conversione come nell'allegato al Regolamento previdenziale. Determinante è l'avere di vecchiaia ridotto a causa di un prelievo qualsiasi di capitale o percepimento di rendite transitorie.
- 2 Nessuna rendita per i figli di pensionati è assicurata in questo piano.
- 3 L'ammontare della rendita transitoria AVS può essere stabilita dallo stesso assicurato. La rendita transitoria AVS non potrà comunque superare l'importo totale della rendita di vecchiaia AVS assegnata al reddito dell'affiliato al momento del pensionamento.

Art. 9 Rendita di invalidità, rendita per i figli di invalidi

- 1 Fino alla fine del mese in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento, la rendita di invalidità totale ammonta al 70% del salario assicurato all'inizio dell'incapacità al lavoro. A partire dal primo del mese dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento la rendita di invalidità viene valutata secondo le disposizioni dell'art. 8 in base all'avere di vecchiaia continuato fino al raggiungimento dell'età di pensionamento e sul tasso di conversione valido al raggiungimento dell'età di pensionamento.
- 2 Il beneficiario/La beneficiaria di una rendita di invalidità ha diritto ad una rendita per i figli di invalidi per ogni figlio che, in caso del suo decesso, avrebbe diritto ad una rendita per orfani ai sensi dell'art. 11.
- 3 La rendita per i figli di invalidi viene erogata dallo stesso momento di erogazione della rendita di invalidità. Decade quando cessa la rendita di invalidità su cui essa si fonda e, al più tardi, quando cesserebbe il diritto alla rendita per orfani.
- 4 Il beneficiario della rendita per invalidi ha diritto, per ogni bambino che avrebbe diritto ad una rendita per orfani al suo decesso, ad una rendita per i figli di ammontare pari al 20% della rendita di invalidità percepita.

Art. 10 Rendita per coniugi/partner

- 1 La rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita di invalidità in corso o assicurata al momento del decesso ai sensi dell'art. 9, rispettivamente al 60% della rendita di vecchiaia in corso al momento del decesso.
- 2 Con il nuovo matrimonio, il coniuge superstite ha diritto ad un'indennità unica, di ammontare pari a 3 volte l'importo annuale della rendita per coniugi.

Art. 11 Rendita per orfani

- 1 La rendita per orfani ammonta per ogni orfano parziale al 20% e per ogni orfano totale al 40% della rendita di invalidità in corso o assicurata al momento del decesso o della rendita di vecchiaia in corso al momento del decesso.

Art. 12 Capitale in caso di decesso

- 1 Il capitale in caso di decesso ammonta al 100% del salario assicurato ai sensi dell'art. 6.

Art. 13 Accrediti di vecchiaia

(Confronti Regolamento di previdenza art. 15)

- 1 Gli accrediti di vecchiaia in percentuale del salario assicurato si presentano come segue:

Età	Accrediti di vecchiaia in percento del salario assicurato	Età	Accrediti di vecchiaia in percento del salario assicurato
25	14.5%	45	16.6%
26	14.6%	46	16.8%
27	14.7%	47	17.0%
28	14.8%	48	17.2%
29	14.9%	49	17.4%
30	15.0%	50	17.6%
31	15.1%	51	17.8%
32	15.2%	52	18.0%
33	15.3%	53	18.2%
34	15.4%	54	18.4%
35	15.5%	55	18.6%
36	15.6%	56	18.8%
37	15.7%	57	19.0%
38	15.8%	58	19.2%
39	15.9%	59	19.4%
40	16.0%	60	19.6%
41	16.1%	61	19.4%
42	16.2%	62	19.2%
43	16.3%	63	19.0%
44	16.4%	64	18.8%
		65 – 70	18.6%

Erweiterter Plan 1

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno corrente e l'anno di nascita.

Art. 14 Ammontare e suddivisione dei contributi

(Confronti Regolamento di previdenza art. 10)

- 1 I contributi dei collaboratori e del datore di lavoro ammontano in percentuale del salario assicurato a:

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio	
	Collaboratori	Società	Collaboratori	Società
17	0.00%	0.00%	0.93%	1.77%
25	5.00%	9.50%	0.93%	1.77%
26	5.03%	9.57%	0.93%	1.77%
27	5.07%	9.63%	0.93%	1.77%
28	5.10%	9.70%	0.93%	1.77%
29	5.14%	9.76%	0.93%	1.77%
30	5.17%	9.83%	0.93%	1.77%
31	5.21%	9.89%	0.93%	1.77%
32	5.24%	9.96%	0.93%	1.77%
33	5.28%	10.02%	0.93%	1.77%
34	5.31%	10.09%	0.93%	1.77%
35	5.34%	10.16%	0.93%	1.77%
36	5.38%	10.22%	0.93%	1.77%
37	5.41%	10.29%	0.93%	1.77%
38	5.45%	10.35%	0.93%	1.77%
39	5.48%	10.42%	0.93%	1.77%
40	5.52%	10.48%	0.93%	1.77%
41	5.55%	10.55%	0.93%	1.77%
42	5.59%	10.61%	0.93%	1.77%
43	5.62%	10.68%	0.93%	1.77%
44	5.66%	10.74%	0.93%	1.77%
45	5.72%	10.88%	0.93%	1.77%
46	5.79%	11.01%	0.93%	1.77%
47	5.86%	11.14%	0.93%	1.77%
48	5.93%	11.27%	0.93%	1.77%
49	6.00%	11.40%	0.93%	1.77%
50	6.07%	11.53%	0.93%	1.77%
51	6.14%	11.66%	0.93%	1.77%
52	6.21%	11.79%	0.93%	1.77%
53	6.28%	11.92%	0.93%	1.77%
54	6.34%	12.06%	0.93%	1.77%
55	6.41%	12.19%	0.93%	1.77%
56	6.48%	12.32%	0.93%	1.77%
57	6.55%	12.45%	0.93%	1.77%
58	6.62%	12.58%	0.93%	1.77%
59	6.69%	12.71%	0.93%	1.77%
60	6.76%	12.84%	0.93%	1.77%
61	6.69%	12.71%	0.93%	1.77%
62	6.62%	12.58%	0.93%	1.77%
63	6.55%	12.45%	0.93%	1.77%
64	6.48%	12.32%	0.93%	1.77%
65	6.41%	12.19%	0.93%	1.77%
66 - 70	6.41%	12.19%	0.00%	0.00%

Erweiterter Plan 1 C&A

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno corrente e l'anno di nascita. Il passaggio al livello successivo dei contributi avviene al 1° gennaio.

- 2 In caso di proroga del rapporto di assicurazione del salario precedentemente assicurato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di previdenza, l'assicurato versa sulla quota corrispondente alla proroga del rapporto di assicurazione del salario assicurato anche i contributi della Società.
- 3 I contributi per l'amministrazione e per il fondo di garanzia vengono pagati con il patrimonio della Cassa Pensione.

Art. 15 Acquisto di prestazioni complementari

- 1 L'ammontare delle somme di acquisto aggiuntive corrisponde al massimo all'importo massimo di cui nella seguente tabella, dedotto l'avere di vecchiaia disponibile. L'importo massimo della somma d'acquisto è ridotto dell'avere del pilastro 3a, nella misura in cui questo supera la somma di cui all'art. 60a cpv. 2 OPP2 e di qualsiasi avere di libero passaggio che l'assicurato non abbia dovuto trasferire alla Cassa Pensione.

31.12. dopo il compimen- to di (anni)	Importo massimo in per- cento del salario assicu- rato alla fine dell'anno	31.12. dopo il compimen- to di (anni)	Importo massimo in per- cento del salario assicu- rato alla fine dell'anno
25	14.5%	45	397.1%
26	29.4%	46	421.7%
27	44.7%	47	447.1%
28	60.4%	48	473.1%
29	76.4%	49	499.9%
30	93.0%	50	527.4%
31	109.9%	51	555.6%
32	127.3%	52	584.6%
33	145.1%	53	614.4%
34	163.4%	54	645.0%
35	182.1%	55	676.4%
36	201.3%	56	708.6%
37	221.0%	57	741.6%
38	241.2%	58	775.5%
39	261.9%	59	810.2%
40	283.0%	60	845.9%
41	304.7%	61	882.0%
42	327.0%	62	918.7%
43	349.8%	63	955.9%
44	373.1%	64	993.6%
		65	1031.9%

Erweiterter Plan 1

I valori intermedi vengono interpolati linearmente.

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno corrente e l'anno di nascita.

Esempio

Data di nascita della persona assicurata 15.03.1963, riscatto al 30.06.2017			
Età LPP al momento del riscatto	2017 - 1963 =		54
salario assicurato al momento del riscatto		CHF	50'000
avere di vecchiaia disponibile al momento del riscatto		CHF	170'000
Valore dalla tabella all' 1.1. dell'età 54			614.4%
Valore dalla tabella al 31.12. dell'età 54			645.0%
Fattore d'interpolazione al momento del riscatto	30.06. = 180 / 360 giorni =		0.5
importo massimo in %	614.4% + 0.5 x (645.0% - 614.4%) =		629.70%
importo massimo in CHF	629.70% x CHF 50'000 =	CHF	314'850
acquisto possibile	CHF 314'850 – CHF 170'000 =	CHF	<u>144'850</u>

Erweiterter Plan 1

Art. 16 Entrata in vigore, modifiche

- 1 Questo piano previdenziale entra in vigore il 1° gennaio 2026.
- 2 L'art. 45 del Regolamento di previdenza vale per analogia per questo piano previdenziale.

Baar, 09.09.2025

Il Consiglio di Fondazione

Christian Wigger
Presidente del
Consiglio di Fondazione

Mariska Engelsma
Vicepresidente del
Consiglio di Fondazione